



QUESITO N. 27

“Con riferimento alla procedura di gara del Padiglione 3 siamo a chiedere se in merito alle lavorazioni e classifiche previste nel bando di gara, la scrivente società, chiede se le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 classifica IV – bis (a qualificazione non obbligatoria) possano essere eseguite anche da impresa in possesso di categoria OG1 nella medesima classifica.

In particolare, in virtù del principio di assorbenza, in base al quale gli operatori economici qualificati nella categoria di opera generale OG1 possono partecipare anche alle procedure di gara bandite per l'affidamento di lavori che prevedono come categoria prevalente la OS6, chiediamo all'amministrazione aggiudicatrice se ritiene di applicare tale principio a codesta procedura e quindi ritenere che le lavorazioni in OS6 possano essere eseguite da impresa in possesso di qualifica OG1.”

CHIARIMENTO N. 27

La possibilità di coprire gli importi della categoria OS6 con l'iscrizione posseduta nella categoria OG1, in quanto assorbente, non è applicabile al caso di specie.

Infatti, con determinazione n. 8/2002, l'Autorità ha chiarito che, nel caso di bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8 - possono partecipare (purché espressamente previsto nel bando di gara), oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, poiché le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni.

Quanto sopra, pertanto, può valere esclusivamente nel caso di appalto di manutenzione quando la categoria prevalente sia una delle specializzate OS6, OS7 o OS8, come deroga al principio generale del divieto di applicazione del principio di assorbenza, riconosciuto esclusivamente per la categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Si ribadisce che come indicato al punto II.2.1. lett. b) del Bando di Gara **la categoria prevalente è costituita dalla Categoria OG2 in classifica V** mentre le scorporabili subappaltabili sono la OS6 in classifica IVbis e la OG12 in classifica II.